

2b.

Progetto provvisorio di statuto approvato dal Comitato sindacale internazionale preparatorio nel corso delle riunioni di Londra, 25-29 luglio 1949\*

Nuova biblioteca CISL

\* Testo dattiloscritto, allegato alla seguente lettera-circolare di Pastore, datata Roma, 13 settembre 1949: «Carissimo, ti allego bozza dello statuto predisposto per la nuova Confederazione Sindacale Internazionale. Come saprai, alla sua preparazione ha partecipato il sottoscritto come membro del Comitato all'uopo eletto nella Conferenza di Ginevra. Le organizzazioni sindacali democratiche dei vari Paesi sono state invitate a presentare le loro osservazioni su detto statuto, osservazioni che dovranno pervenire a Londra non oltre il 6 di ottobre. La Segreteria confederale ritiene pertanto opportuno chiedere a ciascun membro del Consiglio Generale quegli eventuali suggerimenti o proposte che credessero di dover fare. Fai conoscere cortesemente il tuo pensiero non oltre il 30 del mese corrente. Cordiali saluti».

Progetto provvisorio di statuto approvato dal Comitato  
Sindacale Internazionale Preparatorio nel corso delle  
riunioni di Londra, 25-29 luglio 1949

Premessa allo Statuto<sup>1</sup>

La Confederazione Mondiale Libera del Lavoro ha per oggetto di unire i lavoratori delle Organizzazioni Sindacali Libere e democratiche del mondo e di fornire a queste stesse organizzazioni il mezzo di consultarsi e di collaborare per la realizzazione degli obiettivi qui sotto esposti.

La Confederazione Mondiale Libera del Lavoro, convinta che la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di associazione debbano tradursi in condizioni palesi nella vita dei lavoratori e nelle relazioni con gli imprenditori pubblici o privati, con lo Stato, proclama i diritti degli individui:

1) alla giustizia sociale, unico fondamento di una pace duratura;

2) al lavoro e alla libera scelta del lavoro stesso;

3) alla sicurezza dell'impiego e alla sicurezza personale;

4) di formare organizzazioni sindacali che proteggano i loro mutui interessi, che sostengano la loro autorità e l'autorità dei loro soci e che siano strumenti di libera contrattazione;

5) a disporre di mezzi costituzionali per cambiare i propri Governi.<sup>2</sup>

La Confederazione Mondiale Libera del Lavoro proclama il diritto di autogoverno per tutti i popoli e il diritto di realizzarlo progressivamente là dove esso non esiste ancora.

La Confederazione Mondiale Libera del Lavoro afferma che

il benessere economico universale, basato sul libero lavoro e sulla giustizia e sicurezza sociale, sono le uniche fondamenta su cui si possa costruire la pace e che qualsiasi restrizione a questi diritti costituisce una menomazione alla dignità umana e una minaccia alla pace.

Decisamente attaccata ai principi democratici, la Confederazione Mondiale Libera del Lavoro si fa campione delle democrazie e combatte qualsiasi aggressione totalitaria diretta o indiretta.

*Obiettivi:*

La Confederazione Mondiale Libera del Lavoro dichiara di avere per scopi:

a) edificare una organizzazione internazionale forte ed efficace di Sindacati Liberi, democratici e indipendenti da qualsiasi dominio esterno, consacrantesi a difendere gli interessi dei lavoratori di tutto il mondo e a sollevare la dignità del lavoro;

b) di far riconoscere e di fare applicare universalmente il diritto di organizzazione sindacale;

c) di aiutare per una stabilizzazione, per una attività consecutiva le organizzazioni sindacali e in particolar modo in quei Paesi poco sviluppati da un punto di vista economico e sociale;

d) di promuovere gli interessi economici, sociali e culturali di quelle popolazioni dei Paesi perseguitati dalla guerra, contribuendo con tutti i mezzi utili al risollevarlo della loro economia e alla realizzazione di misure di mutua assistenza economica estesa il più largamente possibile;

e) di contribuire a realizzare il «pieno impiego», a migliorare le condizioni del lavoro e ad elevare il livello di vita dei popoli di tutti i Paesi del mondo;<sup>3</sup>

f) di promuovere la migliore utilizzazione delle risorse di ciascun Paese onde contribuire al progresso economico, sociale e culturale dei popoli del mondo intero, e particolarmente di quelle popolazioni poco sviluppate e dei territori non liberi;

g) di propagandare, per un livello generale di vita e di prosperità più elevato, l'idea di una cooperazione economica tra le Nazioni, in modo da promuovere la composizione di una unità economica più vasta e un cambio di merci più libero;

h) di proteggere, di sostenere e di estendere il sistema del

lavoro libero e di eliminare ovunque il lavoro forzato;

i) di rappresentare il Movimento Sindacale Libero in tutti gli organismi internazionali che già esistono o che possono essere creati, in modo che l'attività di questi possa influire sulle condizioni sociali ed economiche dei lavoratori e di far sì, ovunque se ne presentasse la necessità, che vengano applicate le decisioni prese dagli organismi in parola;

j) di stabilire, e quindi moltiplicare i legami con organizzazioni internazionali sia governative, sia non governative, al fine di contribuire all'attività della Confederazione Mondiale Libera del Lavoro svolta per la difesa degli interessi delle masse popolari e per la protezione dei diritti dell'uomo;

k) di sostenere la stabilità di un Sindacato Mondiale di sicurezza collettiva, e in attesa di un sistema che risponda a ciò, di appoggiare tutti gli accordi regionali compatibili con la carta delle Nazioni Unite, e necessari per la difesa della democrazia;

l) di contribuire al benessere generale iniziando e incoraggiando un'opera di educazione e di propaganda nell'intento di aumentare la conoscenza, da parte dei lavoratori, ai problemi nazionali e internazionali che interessano i lavoratori stessi, di promuovere gli obiettivi della Confederazione Mondiale Libera del Lavoro e di realizzare l'unità operaia, il più largamente possibile, in seno alla stessa Confederazione Mondiale Libera del Lavoro, culla del sindacalismo libero.

Gli obiettivi qui sopra enunciati sono conformi ai principi fondamentali di dichiarazioni internazionali che si trovano:

a) nella Carta Atlantica (1941); b) nella dichiarazione concernente gli scopi e gli obiettivi della Organizzazione Internazionale del Lavoro (1944); c) nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, e che hanno di già ottenuto l'accettazione da parte del mondo intero.

## Note

<sup>1</sup> Del testo dattiloscritto di dieci pagine, qui si riproduce soltanto la prima parte intitolata «Premessa allo statuto». Seguivano i seguenti paragrafi: «Associazione alla Confederazione mondiale libera del lavoro», «Congresso mondiale del lavoro», «Consiglio generale», «Il Comitato esecutivo», «Organizzazione regionale», « Decisioni dei congressi ecc.», «Finanze», «Segretariati professionali internazionali», «Sede della Confederazione mondiale libera del lavoro», «Il Presidente», «Vice-presidenti», «Il Segretario generale», «I segretari generali aggiunti».

<sup>2</sup> In un documento, inedito, dal titolo *Osservazioni sullo statuto della Confederazione mondiale libera del lavoro*, affidato per la stesura definitiva a Giannitelli, la Legil significativamente fa tra gli altri il seguente rilievo: «(1) il punto 5) del preambolo non ha senso perché investe una materia prevalentemente civile e politica. Non è affare di natura professionale e sindacale il poter cambiare il Governo del proprio paese. Pertanto se ne propone la soppressione».

<sup>3</sup> Nelle stesse *Osservazioni sullo statuto della Confederazione mondiale libera del lavoro* si suggerisce: «(2) Negli obiettivi, la linea e) sia completata con la seguente frase: "assicurando, in tutti i Paesi d'immigrazione, ai lavoratori immigrati le medesime condizioni di lavoro fatte ai nativi, e la reciprocità tra Paese e Paese nelle prestazioni delle assicurazioni sociali"».

2c.

Lcgil. Statuto. Approvato dal I Congresso confederale  
del 4-7 novembre 1949\*

Nuova biblioteca CISL

\*Fascicolo a stampa della Lcgil. Una *Bozza di statuto*, anch'essa a stampa, testimonia un passaggio intermedio tra il documento discusso il 20 luglio e il testo approvato al Congresso: anche la seconda bozza è introdotta da una relazione della commissione al Consiglio generale, nella quale si ribadisce «il concetto che attribuisce alla volontà associativa delle Federazioni e dei Sindacati nazionali la costituzione della Libera Confederazione, invero come organo centrale di coordinamento». Nelle note che seguono daremo conto delle differenze più rilevanti di questa ulteriore *Bozza di statuto* rispetto al testo definitivo.

## Statuto

### Premessa<sup>1</sup>

Nel campo delle istituzioni morali, sociali e giuridiche del nostro Paese, e in cui vigono, quali attributi primari della persona umana, la libera scelta di una applicazione al lavoro e la possibilità per l'individuo di partecipare con il proprio apporto nella iniziativa economica all'ascesa di categorie e ceti sociali, prende posto la Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, vincolo volontario di attività professionali associate, intese a realizzare per i lavoratori una posizione emancipata più conforme ai fondamentali diritti della persona umana ed un più alto tenore di vita nonché a ricercare per il comune benessere l'equilibrio nei rapporti di lavoro e di società fra tutti i fattori della produzione e degli scambi.

La Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori ha quindi per oggetto di riunire i lavoratori organizzati nelle Federazioni e nei Sindacati Nazionali che ad essa liberamente aderiscono e di fornire a queste stesse organizzazioni il mezzo di consultarsi e di collaborare per il conseguimento delle finalità che esse organizzazioni si sono prefissate.

La Legil è una organizzazione sindacale democratica libera ed indipendente da qualsiasi influenza e dominio esterno. La Legil, convinta che la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di associazione debbano tradursi in condizioni concrete nella vita dei lavoratori e nelle relazioni con gli imprenditori pub-

blici e privati e con lo Stato, proclama i diritti degli individui:

1) alla giustizia sociale, unico fondamento di una pacifica convivenza sociale;<sup>2</sup>

2) al lavoro ed alla libertà del lavoro stesso;

3) alla garanzia dell'occupazione ed alla sicurezza della persona umana;

4) alla costituzione di organizzazioni sindacali democratiche che, nell'ambito della propria autonomia, perseguano lo scopo della difesa dei loro interessi.<sup>3</sup>

### Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1. - Le Federazioni Nazionali e i Sindacati Nazionali di categoria che accettano ed applicano i principi e le norme contenuti nel presente Statuto, costituiscono la Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori.<sup>1</sup>

Art. 2. - Le Federazioni ed i Sindacati Nazionali di categoria che, accettando i principi esposti nella premessa, intendono aderire alla Legil, debbono farne domanda al Comitato Esecutivo, indicando il numero degli organizzati ed allegando copia del proprio Statuto.<sup>5</sup>

Contro le determinazioni del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro 30 gg. dalla comunicazione; contro il provvedimento del Consiglio Generale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 3. - Alle Federazioni o ai Sindacati Nazionali di categoria, nell'attuare gli scopi per cui esse sono costituite, spettano le decisioni sulle direttive e sull'azione da svolgere.

Le Federazioni o Sindacati Nazionali esercitano quindi l'autogoverno sindacale e godono dell'autonomia amministrativa-organizzativa e rivendicativa, quest'ultima nell'ambito però della più larga solidarietà sociale.

Art. 4. - La solidarietà tra tutti i lavoratori è il presupposto necessario per il coordinamento delle categorie.

Tale coordinamento è attuato dalla Legil, nei confronti delle organizzazioni aderenti, con la esplicazione delle sue attribuzioni come segue:

a) assistere e rappresentare, su richiesta, le categorie associate ogni qual volta la loro azione comporti incontri con organi confederali dei datori di lavoro o con uffici ed Autorità del Governo;

b) promuovere tra i sindacati associati incontri ed iniziative in comune per lo studio e la soluzione dei problemi economici, sindacali e organizzativi di carattere generale;

c) promuovere tra i sindacati direttive generali di impostazione, allo scopo di realizzare in sede contrattuale ed organizzativa il rafforzamento dell'azione delle categorie nel perseguire rivendicazioni, comuni a tutte o a parte di esse.

Art. 5. - La Lcgil provvede inoltre a fornire alle Federazioni o Sindacati Nazionali, in quanto richiesta, la più ampia assistenza legale, tecnico-sindacale ed organizzativa attraverso uffici tecnici specializzati.

Agli effetti di una migliore trattazione dei problemi comuni le categorie si considerano riunite nei seguenti settori:

a) dell'agricoltura;

b) dell'industria;

c) dei trasporti e delle comunicazioni;

d) del commercio ed affini;

e) del credito, assicurazione e servizi appaltati;

f) del pubblico impiego;

g) categorie varie.<sup>6</sup>

Le categorie interessanti uno stesso settore possono costituire un coordinamento per lo studio di speciali problemi comuni e per la istituzione dei servizi.

## Titolo II

### Struttura dei Sindacati e degli organi di collegamento

Art. 6. - I lavoratori appartenenti ad una categoria, costituiscono il Sindacato di categoria o di professione che è l'organo primario dell'organizzazione sindacale e che, per quanto attiene al territorio, si articola in: Sindacato o Lega locale (comunale, mandamentale e circondariale), Sindacato Provinciale e Sindacato Nazionale o Federazione Nazionale.<sup>7</sup>

Più Sindacati Nazionali e categorie affini possono raggrupparsi in una Federazione Nazionale per l'impostazione e lo svolgi-

mento organico dell'azione sindacale per quanto attiene ai problemi comuni. Un simile raggruppamento tra Sindacati provinciali di categoria dà luogo alla costituzione della Federazione Provinciale che ha le stesse attribuzioni in campo provinciale di quella Nazionale.

Art. 7. - I Sindacati locali e Provinciali sono gli organi territoriali di associazione dei lavoratori, dei cui interessi curano direttamente la tutela.<sup>8</sup>

Il Sindacato o Federazione Nazionale coordina e dirige l'attività dei Sindacati Comunali e Provinciali della categoria.

La Federazione Nazionale quando una stretta affinità unisce tra loro Sindacati di categoria aderenti, svolge la stessa azione e tende agli stessi scopi dei Sindacati Nazionali.

Art. 8. - I Sindacati o leghe locali (comunali, mandamentali e circondariali) ed i Sindacati o Federazioni Provinciali costituiscono rispettivamente le Unioni locali (comunali, mandamentali e circondariali) e Provinciali.

Art. 9. - Le Unioni locali (comunali, mandamentali e circondariali) e Provinciali esplicano la stessa funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Lcgil, ed assistono i Sindacati locali (comunali, mandamentali e circondariali) e Provinciali e le Federazioni Provinciali nell'attività di loro competenza.

Art. 10. - In determinate Regioni ove ciò sia richiesto da particolari situazioni giuridiche di autonomia la Lcgil delega le sue funzioni, nell'ambito stretto della competenza specifica e territoriale, ad un organismo di coordinamento Regionale, che costituirà a tale scopo.

## Titolo III

Art. 11. - Sono Organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Nazionale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria.

Sono inoltre organi della Lcgil il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.<sup>9</sup>

Art. 12. - Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberativo della Cgil. Esso si riunisce di norma ogni due anni salvo le convocazioni straordinarie, ed è valido se vi è rappresentata la metà più uno dei Soci delle organizzazioni aderenti. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;<sup>10</sup>

b) da un terzo dei Soci i quali firmeranno la richiesta a mezzo delle Unioni Provinciali.

Gli organi dirigenti di queste ultime saranno responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria dovranno comunque essere motivate.

Art. 13. - Il Congresso esamina l'azione svolta dal precedente Consiglio Generale e delibera sull'indirizzo dell'organizzazione sindacale; elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale ed il Collegio dei Sindaci e quello dei Proviviri; approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 14. - Il Congresso è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni aderenti, ripartiti tra organi di categoria ed organi territoriali, dando la preminenza alle categorie sugli organi di coordinamento.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati:

a) i componenti del Consiglio Generale in carica;

b) i componenti del Consiglio Generale, decaduti in seguito a mancata rielezione, sul cui operato dovrà pronunciarsi il Congresso.

Art. 15. - Il Consiglio Generale è l'organo Direttivo normale della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno, prima la Segreteria, poi il Comitato Esecutivo.<sup>11</sup> Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di definire l'indirizzo di massima della attività sindacale ed organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in tornata ordinaria allo scadere del biennio ed in tornata straordinaria ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 12.

Esamina e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi da sot-

toporsi al Congresso, fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le varie organizzazioni di categoria e di coordinamento.

Art. 16. - Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, straordinariamente su richiesta di un terzo dei presenti o su deliberazione presa a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

Art. 17. - Il Consiglio Generale è composto:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo similare associato, nella persona del Segretario Nazionale.

Per la sostituzione del Segretario Nazionale, in caso di eventuale assenza, il Comitato direttivo della categoria designerà un supplente permanente da scegliersi fra uno dei componenti la Segreteria della federazione o Sindacato Nazionale, comunicandone il nominativo alla Segreteria Confederale entro un mese dalla fine del Congresso Confederale.

b) Da un rappresentante per ogni regione eletto in sede di Congresso Confederale in apposite riunioni dai delegati delle Unioni Provinciali di ciascuna regione, con voto pro capite.

c) Da 24 membri eletti dal Congresso.<sup>12</sup>

Non possono essere eletti a far parte dei 24 membri suddetti i componenti di diritto di cui al comma a) e quelli eletti a norma del comma b).

Tali componenti peraltro potranno essere inclusi nella lista ufficiale di votazione solo se, al momento in cui tale lista viene compilata dalla Commissione Elettorale, non rivestono più la carica di cui ai detti comma.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso come al capoverso c), oppure eletti dalle Regioni come al capoverso b), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 18. - Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Convoca con deliberazione presa a maggioranza il Consiglio Generale, in tornata straordinaria fissandone l'ordine del giorno.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Generale o su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'Esecutivo stesso.

Art. 19. - Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da 16 membri eletti dal Consiglio Generale, nel proprio seno;

b) dai componenti la Segreteria.

Art. 20. - La Segreteria Confederale<sup>13</sup> è composta da 7 membri: 3 segretari, di cui uno Segretario Generale Coordinatore, uno Segretario Sindacale ed uno Segretario organizzativo e 4 Vice Segretari.

Essa è eletta nella suddetta composizione dal Consiglio Generale, tra i suoi membri, ed ha la rappresentanza dell'organizzazione.

Essa ha il compito di attuare i deliberati del Comitato Esecutivo, di coordinare l'attività sindacale e organizzativa<sup>14</sup> e di provvedere al funzionamento dell'organizzazione e dei servizi tecnici ed amministrativi.

Designa inoltre, sottoponendoli per l'approvazione al Comitato Esecutivo, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale negli organi collegiali comunque interessanti i lavoratori sentite, normalmente, le organizzazioni di categoria.

Art. 21. - Tutte le deliberazioni degli organi della Confederazione sono prese a maggioranza semplice di voti, salvo le particolari eccezioni previste dal presente Statuto, art. 12 e 32 (Convocazione Congresso straordinario e modifiche dello Statuto).

Art. 22. - Le cariche di membro della Segreteria Confederale, delle Segreterie delle Federazioni di categoria e delle Segreterie delle Unioni sono incompatibili tra di loro.

Sono inoltre incompatibili con cariche direttive sindacali, le cariche di componenti di organi esecutivi e di Segreteria di partiti e movimenti politici, in ogni grado.<sup>15</sup>

Art. 23. - Il Consiglio Generale può, di volta in volta, autorizzare eventuali deroghe alle incompatibilità di cui al primo comma del precedente articolo, quando si verificassero situazioni di accerata gravità per la vitalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

## Titolo IV Metodo di azione sindacale

Art. 24. - La tutela e la difesa degli interessi dei lavoratori, come già prevista dall'art. 3 del presente Statuto, spettano all'organizzazione di categoria che si avvarrà di tutti i mezzi legali di azione, sempre dopo aver esperito i possibili tentativi di accordo, mediante trattative.

Art. 25. - L'organizzazione di categoria potrà ricorrere all'arbitrato quando sia accettato dalla controparte.

Art. 26. - Le decisioni sull'azione da svolgere sia che si tratti di stipulazione, rinnovo o modifica dei contratti di lavoro sia che si debba deliberare per l'azione di sciopero, saranno prese dalla categoria interessata, chiamata a pronunciarsi in assemblea o con altro mezzo idoneo.

Le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Art. 27. - Sciopero intercategoriale o di solidarietà (territoriale o nazionale).

Per l'eventuale sciopero intercategoriale o di solidarietà si prevede la seguente procedura:

a) deliberazione da parte degli organi direttivi delle categorie interessate, che ne riconoscano l'opportunità di proporlo ai Soci;

b) la decisione dell'azione spetta agli associati secondo le modalità di cui al precedente articolo 26.

## Titolo V Il Collegio dei Sindaci

Art. 28. - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni seguendo le norme degli articoli 2397 e segg. del Codice Civile in quanto si possano uniformare ed applicare. Esso Collegio partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Art. 29. - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. I Sindaci non pos-



sono far parte di organi deliberanti delle organizzazioni sindacali.

### Il Collegio dei Probiviri

Art. 30. - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e i vari organi della Confederazione e tra le organizzazioni territoriali e di categoria aderenti.

In particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti e su tutte le vertenze elettorali.

Decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi dei probiviri delle organizzazioni di categoria e territoriali.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica direttiva confederale.

### Disposizioni transitorie e finali

Art. 31. - Il presente Statuto potrà essere modificato dal Congresso Nazionale, a seguito di proposta contenuta nell'ordine del giorno, solo con maggioranza di due terzi di voti validi.

Art. 32. - Nella eventualità di modifiche statutarie necessarie per conseguenza della emanazione di una legge sull'ordinamento Sindacale, in deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, tali modifiche saranno apportate dal Consiglio Generale, salvo ratifica da parte del Congresso successivo.

Art. 33. - Le organizzazioni di categoria e quelle territoriali si atterranno alle norme contenute nel presente Statuto e provvederanno di conseguenza ad adeguare il rispettivo Statuto.

### Note

<sup>1</sup> Nella *Bozza di Statuto* la parte introduttiva si chiama «Preambolo».

<sup>2</sup> « 1) alla giustizia sociale, unico fondamento di una pace duratura».

<sup>3</sup> « 4) alla costituzione di organizzazioni sindacali che proteggano i loro mutui interessi, che sostengano la loro autorità e l'autorità dei loro soci e che siano strumenti di libera contrattazione».

<sup>4</sup> «Art. 1 Le Federazioni nazionali e i Sindacati nazionali di categoria costituiscono la Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori».

<sup>5</sup> «Art. 2 Detti organismi nell'ambito delle proprie competenze e giurisdizioni si autopotenziano al fine di raggiungere gli scopi che sono fissati nei rispettivi statuti».

<sup>6</sup> Settore assente nella *Bozza di Statuto*.

<sup>7</sup> La dizione «Lega locale (comunale, mandamentale e circondariale)» è assente in questo e nei seguenti articoli.

<sup>8</sup> È stato soppresso il seguente comma della *Bozza di statuto*: «Essi in tutte le iniziative, tendenti alla difesa, alla rinnovazione ed al miglioramento del contratto di lavoro, agiranno in accordo con il proprio Sindacato o Federazione nazionale».

<sup>9</sup> Quest'ultimo comma era assente nella *Bozza di Statuto*.

<sup>10</sup> «a) dal Consiglio generale a maggioranza dei suoi componenti».

<sup>11</sup> Proposizione assente nella precedente stesura.

<sup>12</sup> « c) dai membri eletti dal Congresso, nella misura di un terzo dei componenti i due gruppi sopra indicati, risultanti al momento del Congresso». I due commi

seguenti non comparivano nella precedente stesura.

<sup>13</sup> Su di una copia della *Bozza di Statuto*, conservata presso l'AFGP, c'è la correzione autografa di Pastore, che cassa la parola «Generale», scrivendogli accanto «Confederale».

<sup>14</sup> Anche in questo caso abbiamo un appunto autografo di Pastore che inserisce nel testo l'attributo «organizzativa», prima assente dal testo dell'articolo.

<sup>15</sup> «Art. 22 Sono di massima incompatibili le cariche di Segretario e Vice Segretario Confederale con quelle di Segretario di Categoria e di Unione». Accanto a questo articolo Pastore prima cancellava e poi annotava a lato «di massima»; infine, subito sotto, evidenziando con forza, appuntava: «o di dirigente di movimenti e di partiti politici». Nell'articolo 23 compariva un grafico riassuntivo della struttura della Confederazione, semplificato rispetto a quello presente nella prima *Bozza di Statuto* del luglio 1949 (vedi supra commissione Venuti). Pastore accanto ad esso segnerà un asterisco: esso indicava una scarsa fiducia nel valore esplicativo del grafico che, infatti, non compare nello statuto approvato al Congresso.

3a.

Atto costitutivo della Confederazione italiana sindacati lavoratori (1° maggio 1950)\*

Nuova biblioteca CISL

\* Cfr. *La Costituzione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori*, in «Bollettino d'informazioni sindacali», a. III, 15 maggio 1950, n. 9, pp. 3-4.

## La costituzione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) è stata ufficialmente costituita il 1° maggio 1950, in Roma, in una solenne manifestazione al Teatro Adriano, alla presenza delle delegazioni di tutte le Unioni provinciali, delle Camere sindacali e delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria.

A presiedere l'Assemblea è stato chiamato *Giovanni Canini*.

Per le organizzazioni sindacali che si scioglievano hanno parlato *Consonni* per i Sindacati Autonomi; *Parri* per la Federazione Italiana del Lavoro; *Morelli* per la Libera Confederazione Generale dei Lavoratori.

Dopo la dichiarazione di scioglimento delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori: Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, Federazione Italiana Lavoro, Unione Federazioni Autonome Italiane, è stata data lettura dell'atto costitutivo della Cisl che qui trascriviamo:

«L'Assemblea Generale delle Organizzazioni Sindacali di ogni ordine e grado aderenti alla Cgil, alla Fil, e alla Uil (Unione Federazioni Autonome Italiane Lavoratori) riunita in Roma il 30 aprile 1950, constatato che il processo di unificazione dei tre organismi è ormai una realtà acquisita per il Movimento dei lavoratori italiani; riconosciuto con profonda soddisfazione che l'affermarsi del libero mondo del lavoro rappresenta un atto risolutivo della crisi sindacale italiana e la premessa di un nuovo potente impulso alla lotta che i lavoratori conducono per la loro legittima emancipazione sociale; riconfermati solennemente i principi che

determinarono ed hanno presieduto al processo di unificazione e che si traducono nell'impegno di suscitare nel Paese un grande movimento sindacale unitario, organizzato nella più rigorosa indipendenza da ogni influenza esterna ed estranea e nel ripudio assoluto di qualsiasi formazione di corrente interna o discriminazione ideologica, decide lo scioglimento delle organizzazioni rappresentate (Cgil, Fil e Uil); proclama la costituzione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, alla quale confluiscono, affratellate nello spirito della libertà e nella comune aspirazione all'unità nell'indipendenza, tutte le rispettive forze dei tre disciolti organismi.

«La Cisl sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i liberi lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche e ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale sull'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

«La Cisl afferma la sua decisa volontà di tutelare il rispetto e la dignità della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare: 1) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e alla sua libera scelta; 2) diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile; 3) diritto all'inserimento delle forze del lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese; 4) diritto alla garanzia e alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare; 5) diritto all'assistenza e alla previdenza, contro ogni concezione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo e in ogni evenienza della vita; 6) diritto alla costituzione di libere organizzazioni democratiche e al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora; 7) diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi, che esistono e possano esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale; 8) diritto alla immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

«Sulla base di questi fondamentali diritti la Cisl si propone i seguenti obiettivi:

1) associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano; 2) elevare nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori e in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione; 3) realizzare completamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera; 4) promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione; 5) promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e nel libero accesso alle materie prime; 6) stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale e alla pace tra i popoli».

Dopo la proclamazione della Cisl ha parlato, tracciando le linee fondamentali dell'attività futura, il Segretario Generale della Cisl.

La Segreteria della Cisl è così composta:

Segretario Generale: *Giulio Pastore*.

Segretari: *Giovanni Canini, Paolo Consumi, Roberto Cuzzaniti, Luigi Morelli, Enrico Parri*.

Vice segretari: *Alberto Cajelli, Paolo Cavezzali, Dionigi Coppo, Giuseppe Giuffrè, Amleto Mantegazza, Anselmo Martoni, Appio Claudio Rocchi, Bruno Storti, Ermanno Trebbi*.

Il Comitato esecutivo è composto da: tutti i membri della Segreteria più: *Annese, Arduini, Barni, Benigni, Binotti, Bonamico, Calvi, Cappugi, Cardona, Elia, Fagnoni, Ferro, Formis, Restivo, Giannitelli, Macario, Muccioli, Pasotti, Pinci, Rapelli, Ricci, Sabatini, Valmigli, Valsecchi, Volonté, Zini e Zino*.

3b.

Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della Cisl (giugno 1950)\*

\* Cfr «Realtà sociale d'oggi», a. V, agosto-settembre 1950, n. 8-9, pp. 548-554. Al documento erano premesse le seguenti righe: «Le mozioni circa l'indirizzo dell'organizzazione e dell'azione sindacale, approvate dal Consiglio Generale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori riunito in Roma nel giugno scorso, costituiscono un documento quanto mai significativo in ordine all'evoluzione, prossima e futura, del sindacalismo democratico in Italia».

## Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della Cisl

### Linee di indirizzo dell'azione sindacale

Di fronte ai tentativi che da qualche tempo si manifestano fra i datori di lavoro, per intaccare la saldezza del movimento sindacale approfittando delle gravi difficoltà economiche in cui si dibattono i lavoratori italiani, mediante la disdetta, il rifiuto e l'inosservanza dei contratti collettivi di lavoro e dei patti sindacali;

di fronte alla speculazione organizzata dal partito comunista sopra questi tentativi di reazione sociale, speculazione che fornisce ulteriori pretesti per confondere le giuste richieste dei lavoratori con le assurde pretese degli agitatori politici;

di fronte al disagio che questa situazione provoca per tutta la Nazione, e alle imprevedibili conseguenze future cui potrebbe portare il suo aggravamento;

la Cisl, cosciente della responsabilità che le viene dal mandato di rappresentanza affidatole da milioni di lavoratori, intende precisare il proprio pensiero nel modo seguente:

### Avvenire del sindacalismo

L'evoluzione subita dal sistema economico dalla nascita del sindacalismo moderno fino ad oggi, e specialmente dopo la prima guerra mondiale, impone di riconsiderare la natura del movimento sindacale e della sua azione alla luce dei nuovi rapporti, economici e politici, che sono maturati nel processo di trasformazione del sistema capitalistico.

Volendo cogliere sinteticamente il senso di questa trasformazione, possiamo dire che si assiste ad un progressivo allargamento della sfera di azione del movimento sindacale.

Tre sono le direzioni nelle quali agisce oggi, in modo caratteristico ed eminente, il movimento sindacale:

1) nella società internazionale, sviluppando un processo di unificazione mondiale attraverso la solidarietà operaia, che si manifesta nella lotta comune contro le strutture economiche e politiche che impediscono una migliore ripartizione della ricchezza e nell'azione di solidarietà attiva che deve essere la pietra angolare del movimento sindacale.

Il significato della solidarietà operaia mondiale è tanto più evidente ed importante in quanto si contrappone allo sfacelo dei valori politici sui quali era costruita la società capitalista;

2) nelle società nazionali, con una partecipazione sempre più estesa e responsabile negli organismi che dirigono la vita economica e nella determinazione degli indirizzi generali dell'azione politica;

3) nell'azione produttiva:

a) sul piano dell'impresa, con una progressiva estensione delle responsabilità dei lavoratori ai compiti direttivi e con una valutazione dell'apporto del lavoro al valore del prodotto;

b) sul piano del settore produttivo, con una sempre maggiore presenza del movimento nella impostazione dei maggiori problemi economici del settore stesso.

Se questa è la evidente linea di sviluppo del sindacalismo moderno, essa subisce però — nei vari Stati — i ritardi e le deviazioni connesse con le particolari condizioni storiche e congiunturali.

In particolare, nel nostro Paese — che già nel passato ha subito più lentamente e frammentariamente il processo di evoluzione — il movimento sindacale deve affrontare le difficoltà derivanti:

a) dalla scarsa maturazione politica, sociale e tecnica della classe dirigente;

b) dalla struttura arretrata dell'economia agricola e industriale;

c) dalle pressanti difficoltà economiche in cui vive il salariato;

d) dalla diseducazione sociale conseguente al periodo fascista.

Un sindacalismo democratico, e cosciente delle sue responsabilità, deve quindi oggi affrontare l'esame della sua posizione nella vita politica e della sua funzione, soprattutto in vista dei futuri sviluppi delle tendenze sopra delineate.

La posizione e la funzione di un moderno sindacalismo non sono ancora perfettamente delineate, appunto perché il movimento sindacale non si trova in una fase terminale del suo sviluppo, ma si trova invece nel pieno del processo evolutivo.

Tale esame è reso più difficile dalla presenza di elementi di disturbo, tipici dell'attuale crisi politica del mondo: da una parte, le resistenze che vengono opposte dal mondo che muore, e dall'altra le deviazioni tentate dall'ideologia e dall'imperialismo bolscevichi.

A tale proposito — ed all'infuori di qualsiasi giudizio sulla dottrina e sull'operato dei vari partiti — bisogna qui riaffermare che il movimento sindacale si distingue, per natura, finalità e metodo di azione, da ogni altra organizzazione.

La Cisl desidera perciò mettere nel massimo rilievo che la indipendenza — dottrinale e pratica — del movimento sindacale democratico dai partiti politici non è una questione formale o di convenienza, ma una condizione indispensabile per la vita e l'espansione del movimento.

## II

Il movimento sindacale rappresentato dalla Cisl, in armonia con le linee generali esposte al punto I si pone sotto il segno di un apporto positivo alla responsabilità dei pubblici poteri nella guida di una moderna società democratica.

Questa prospettiva di cooperazione sociale — ove sia lealmente realizzata da tutti i cooperatori — non solo non snatura l'azione sindacale, e non la devia dal suo fine di elevazione della dignità e del benessere dei lavoratori, ma contribuisce ad allargare la sfera di azione dei sindacati e ad accelerare la loro penetrazione nelle strutture sociali.

Se tra le funzioni tipiche di un sindacalismo moderno è eminente la collaborazione all'opera dei pubblici poteri, la Cisl riaf-

ferma tuttavia la piena validità degli strumenti tradizionali dell'azione sindacale (contrattazione collettiva, partecipazione alla responsabilità di impresa, lotta per il miglioramento salariale e delle condizioni generali di lavoro, sciopero, ecc.) che hanno permesso alla classe lavoratrice operaia e contadina di rivendicare i diritti del lavoro, e di accelerare in tal modo l'evoluzione del sistema capitalistico. Ma anche gli strumenti tradizionali del sindacalismo devono essere usati con la piena coscienza delle nuove finalità dell'azione sindacale, ed in particolare con la coscienza che in una società come la nostra, dove la classe dirigente è quasi generalmente ridotta alla difesa degli ultimi privilegi, compete alla classe operaia e contadina, unitamente al ceto delle professioni intellettuali, degli impiegati e dei piccoli proprietari — tutti schiacciati sotto il peso comune di un sistema economico arretrato ed ingiusto — di formare gli uomini necessari per rinnovare la struttura ed il costume.

Questa necessità di affinamento dell'azione sindacale implica che bisogna bandire da un sindacalismo nuovo le agitazioni inconsulte, o con strette finalità eversive, e quei metodi di lotta che, avendo per immediato scopo il sabotaggio o la distruzione della produzione, danneggiano indiscriminatamente la collettività nazionale. Questo indirizzo trova il suo maggiore presidio nell'assicurare all'azione sindacale il cosciente e diretto consenso dei lavoratori anche per realizzare il massimo di partecipazione e di conseguenza conseguire per l'azione la necessaria efficienza.

## III

Il sindacalismo democratico affermatosi unicamente in virtù del sacrificio dei suoi aderenti — sacrificio troppo spesso cruento, con il quale la società e la sua classe dirigente hanno scritto alcune tra le pagine più nere della storia moderna — rivendica questo sacrificio e questa lotta come il titolo originale dei suoi attuali diritti, e confida come presidio per la loro efficace tutela nella forza delle sue libere organizzazioni e nelle leggi dello stato democratico.

Il movimento sindacale chiede allo Stato solo il riconoscimento di queste realtà, e della funzione che le compete.

Il movimento sindacale non chiede allo Stato questo ricono-

scimento per ottenere posizioni di privilegio giuridiche od economiche, ma unicamente per poter sviluppare e sistematizzare, in modo ordinato e democratico l'opera nuova che i lavoratori devono intraprendere per portare a compimento la loro ascesa.

In particolare, la Cisl ritiene che vada considerata con ogni attenzione e cautela qualsiasi sistemazione giuridica del movimento sindacale, avendo presente che non deve in alcun modo determinare remore all'azione o vincolare la possibilità di sviluppo o di potenziamento del sindacato.

Se è vero che nel mondo moderno il sistema delle pubbliche relazioni è in pieno svolgimento, e che tale svolgimento sarebbe ancor più celere ove fossero eliminati gli elementi di disturbo sopra accennati, sembra logico dedurre che il compito dello Stato debba consistere nel favorire la spontanea evoluzione dei pubblici rapporti, e non nel cristallizzare questo mondo in svolgimento, in virtù di una errata concezione dell'ordine sociale.

#### Problemi dell'azione sindacale

1. - In correlazione con le aumentate responsabilità del movimento sindacale la Cisl invita i lavoratori, e in particolare i sindacalisti, a prepararsi adeguatamente ai nuovi compiti e ai nuovi doveri che li attendono. Dall'ambito dell'impresa e della categoria la loro preparazione e capacità di giudizio deve elevarsi all'ambito dell'economia nazionale ed internazionale.

Come la forza dell'organizzazione è l'unica valida difesa del movimento, così la preparazione tecnica ed economica è l'arma più efficace per l'offensiva sindacale.

2. - Prendendo quindi in esame le condizioni di struttura e di congiuntura economica nelle quali deve oggi inserirsi l'azione sindacale, la Cisl rileva quanto segue: il processo liberista, di compressione e di eliminazione delle economie più deboli, e, per converso, del potenziamento monopolistico delle economie più forti, è giunto oggi alle estreme conseguenze sia sul mercato internazionale che sul mercato interno.

Sul mercato internazionale esistono da una parte Paesi ad economia depressa con sottoconsumi e sottoproduzione, e quindi incapaci di attuare quegli scambi commerciali che sarebbero il presupposto per la loro rinascita, e dall'altra parte esistono Paesi ad economia forte, con alti consumi ed alta produzione, che però

non trovano aree di sbocco per la produzione eccedente i bisogni interni.

In tale assurdo stato di cose i Paesi che hanno trionfato nella lotta concorrenziale devono finanziare la sussistenza dei Paesi vinti.

Sul mercato interno — ed in specie in quei Paesi, come l'Italia, che hanno un basso reddito nazionale — esistono da una parte gruppi sociali con bassissimo tenore di vita, basso rendimento, e quindi incapaci di acquistare le attitudini per un impiego più redditizio del lavoro, e dall'altra parte gruppi sociali con alto tenore di vita, detentori degli strumenti di produzione, che però non riescono a collocare i loro prodotti per la sterilizzazione del mercato conseguente allo squilibrio nella distribuzione dei redditi.

In tale assurdo stato di cose le economie più forti devono finanziare il mantenimento in vita dei gruppi sociali deboli ed inoperosi.

Di fronte a questa situazione, due sono i compiti del movimento sindacale:

I) a breve scadenza, migliorare sul piano interno la condizione economica del proletariato mediante:

- a) una piena occupazione della mano d'opera;
- b) una più equa ripartizione del valore del prodotto fra i fattori della produzione;
- c) una più efficiente tutela previdenziale;
- d) una più larga istruzione professionale;

migliorare, sul piano internazionale, la situazione delle economie più deboli mediante una redistribuzione della mano d'opera verso le aree ad economia forte;

II) a lunga scadenza, modificare sul piano interno la struttura economica mediante:

- a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;
- b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione economica nazionale;
- c) il controllo sociale della produzione;
- d) la nazionalizzazione dei monopoli industriali;

modificare la struttura economica internazionale mediante:

- a) l'unificazione economica dei mercati;
- b) l'unificazione politica degli Stati;
- c) la liberalizzazione del commercio mondiale.

In ordine a questi problemi generali la Cisl intende affermare il proprio convincimento che i processi di liberalizzazione o di unificazione dei mercati possono attuarsi con il minimo disagio per i lavoratori, ove siano accompagnati da tempestive provvidenze internazionali, e che, in ogni caso, il mantenimento dell'attuale struttura dei mercati non rappresenta, per i lavoratori, un sacrificio meno grave di qualunque altro conseguente al loro allargamento.

La Cisl ritiene che i movimenti sindacali dei vari Paesi sono in grado mediante un'azione solidale sul piano interno o sul piano internazionale di controllare il processo di unificazione dei mercati in modo da evitare i riflessi dannosi per il tenore di vita dei lavoratori, e denuncia la manovra propagandistica con la quale i gruppi economici interessati dei vari Paesi tendono a insinuare nei lavoratori il sospetto che un processo di unificazione dei mercati sarebbe fatale per i lavoratori con più alto tenore di vita e anche per la possibilità di occupazione dei lavoratori che vivono attualmente nell'ambito delle economie più deboli.

In realtà il processo di unificazione economica è in larga misura un fatto acquisito per alcuni fattori della produzione (per esempio, i capitali) e per alcune particolari economie (per es. i grandi cartelli internazionali), e la chiusura dei mercati può essere considerata una ripartizione — più o meno consensuale — delle zone di sfruttamento fra le più potenti forze economiche.

### Conclusione

Il movimento sindacale è da oltre cento anni in lotta con un sistema economico, giuridico e politico che impedisce la giusta distribuzione della ricchezza e altera la ripartizione dei carichi sociali a favore della classe dirigente e a carico dei lavoratori salariati.

Questa lotta, però, ha rinforzato il movimento, e costituisce ancor oggi l'impulso vitale all'ascesa del proletariato.

Questo impulso cesserebbe il giorno in cui il sindacalismo perdesse la sua natura di libera e spontanea associazione di lavoratori in lotta per la conquista di migliori condizioni di vita, per diventare uno strumento politico dei partiti.

Se si verificasse una di queste eventualità il sindacalismo

perderebbe tutta la sua forza combattiva e dovrebbe rimettere la sorte dei lavoratori nelle mani del potere politico.

Ed anche nel caso in cui non si desse luogo ad una vera e propria trasformazione del movimento in istituto politico, ma venisse solo allentato lo slancio combattivo dei sindacati mediante un imbrigliamento delle loro organizzazioni e delle loro azioni, anche in questo caso il sindacalismo perderebbe ogni capacità di resistenza di fronte alle organizzazioni padronali, e quindi ogni ascendente sui lavoratori, ed ogni possibilità di adempiere ai suoi fini.

Il movimento sindacale, la sua possibilità di azione, l'ascesa economica del proletariato, riposano quindi sopra una sola necessaria condizione: l'adesione dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa organizzazione.

La Cisl, nella piena coscienza di avere esposto coraggiosamente la realtà della situazione e delle alternative sulle quali si deve esercitare la responsabilità scelta dai lavoratori, chiama a raccolta gli operai, i contadini, gli impiegati, i pensionati, i ceti intellettuali, tutti coloro che soffrono per l'attuale ingiusto sistema sul quale è ordinata la pubblica e privata economia, e li invita ad unirsi nella comune lotta sotto la bandiera del libero sindacalismo.



3c.

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Statuto  
(testo dell'ufficio studi, aprile 1951)\*

Nuova biblioteca CISL

\* Il testo dello statuto, dattiloscritto in nove pagine, viene inviato il 2 aprile 1951 da Pastore, con una lettera circolare, ai membri della Segreteria; le norme statuarie erano precedute da una pagina contenente le seguenti «Osservazioni»: «Si è ritenuto opportuno raccogliere entro capitoli omogenei e distinti i diversi argomenti: principi, scopo, costituzione, organi direttivi, ecc. In particolare, per quanto riguarda i principi, si è stimato utile fissarli nei termini di proposizioni generali, capaci di riprodurre sinteticamente la visione di vita sociale che impronta gli atteggiamenti della nostra Confederazione, piuttosto che nella affermazione particolareggiata di diritti (come avveniva nella bozza di progetto dello statuto), in quanto questi si rivelano strettamente condizionati dalle caratteristiche delle diverse congiunture economico-sociali, e quindi suscettibili di superamento e modificazione nella specifica determinazione. Così, pure si pensa che è utile far scomparire nelle formulazioni statutarie il riferimento polemico, nei confronti del sindacalismo comunista, dei motivi occasionali della nascita dell'organizzazione, dovendosi preferire piuttosto una definizione diretta e positiva del sindacalismo democratico. Abbiamo ritenuto dover distinguere tra la struttura organizzativa del movimento sindacale e gli organi della Confederazione. Pertanto gli argomenti sono stati trattati in due diversi capitoli. Per quanto riguarda gli organi non abbiamo ritenuto dover procedere ad una nuova stesura degli articoli, per quanto essi siano suscettibili di miglioramenti formali».

# Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

## Statuto

### Cap. I Principî

Art. 1 - La Confederazione si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione dell'uomo, che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la società e lo Stato. Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale, sono dunque dettate dalla preoccupazione di preparare il trionfo di un ideale di pace mediante la prevalenza dello spirito di solidarietà e della giustizia sociale.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo normale della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine, e pertanto ritiene necessario trasformare queste condizioni in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici, ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

- a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva;
- b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione e al controllo dell'attività economica;

c) la nazionalizzazione dei monopoli industriali.

Sul piano internazionale mediante:

- a) l'unificazione economica dei mercati;
- b) l'unificazione politica degli Stati;
- c) la liberalizzazione del commercio mondiale.

Essa intende promuovere queste trasformazioni sviluppando la sua azione sindacale nell'ambito del sistema democratico: e stima che, per il buon ordine della vita pubblica, le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente alla sua azione la più piena indipendenza di fronte allo Stato, ai Governi, ed ai partiti.

Essa, anche al fine di una valida difesa dell'ordine democratico, stima assolutamente pregiudiziale il sincero acquisto di consapevolezza ed il rispetto dell'esigenza di trasformazione strutturale connessa all'accoglimento, nel seno della società civile organizzata, del sindacato democratico e della sua azione. Pertanto mentre si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'ascesa culturale e sociale delle stesse, stima che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione riposino sopra una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale, e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende d'altra parte fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni altro raggruppamento esterno.

### Cap. II Scopo della Confederazione

Art. 2 - Lo scopo della Confederazione è:

— creare in Italia un movimento sindacale fondato sui

principi esposti nell'art. primo;

— organizzare un movimento di opinione favorevole all'azione sindacale democratica;

— esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;

— rappresentare le organizzazioni confederate quando l'interesse generale lo richiede;

a) dinanzi ai pubblici poteri e le istituzioni legali;

b) dinanzi alle organizzazioni padronali;

c) dinanzi alle istituzioni o organizzazioni internazionali;

— attuare tutti i servizi necessari agli organismi confederati per una valida azione sindacale;

— organizzare o favorire tutte le istituzioni di interesse generale capaci di difendere e assistere i lavoratori.

Art. 3 - La confederazione prende il nome di: Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl).

### Cap. III Costituzione

Art. 4 - Possono far parte della Confederazione tutti i Sindacati che si ispirano nel loro statuto e nella loro azione ai principi esposti nell'art. primo.

L'organizzazione della Cisl comprende:

a) *sul piano verticale* le associazioni aderenti, ossia i Sindacati Nazionali che riuniscono tutti i lavoratori appartenenti ad una categoria o professione e le Federazioni Nazionali che raggruppano i Sindacati Nazionali di categorie affini e che svolgono funzione di tutela e rappresentanza diretta delle categorie;

b) *sul piano orizzontale* le Unioni locali e provinciali che esplicano sul piano locale funzioni di collegamento, e coordinamento, e assistono i sindacati locali e provinciali e le Federazioni provinciali nell'attività di loro competenza.

In determinate regioni, ove ciò sia richiesto da particolari situazioni giuridiche di autonomia, la Cisl delega le sue funzioni, nell'ambito stretto della competenza specifica e territoriale, ad un organismo di coordinamento regionale costituito a tale scopo.

Art. 5 - I sindacati e le organizzazioni confederate conservano nel quadro dello statuto della Confederazione, la loro intera autonomia, salvo l'obbligo di appartenere ad una Federazione o Unione.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, dovrà essere sentito il parere della Segreteria Confederale la quale potrà sottoporre le decisioni prese a norma dei rispettivi statuti dagli organi direttivi delle Organizzazioni interessate all'esame del Consiglio Generale da convocarsi, se nel caso, straordinariamente.

Art. 6 - L'adesione all'Unione locale e provinciale è obbligatoria per tutti i sindacati confederati. Lo stesso obbligo esiste per quanto concerne l'affiliazione ad una Federazione Nazionale quando questa esiste.

#### *Ammissioni - Radiazioni*

Art. 7 - Le associazioni che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria corredata dai seguenti documenti:

a) due esemplari dello statuto;

b) composizione degli organi direttivi;

c) situazione degli effettivi organizzati;

d) indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente sono in rapporto;

e) dichiarazione che l'associazione ha preso conoscenza dello statuto e del regolamento della Confederazione e si impegna ad uniformare ad essi la propria azione, e ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dal Consiglio Generale.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 8 - Le associazioni aderenti dovranno informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche che apporteranno al loro statuto e far conoscere i cambiamenti che sopravverranno nei loro organi direttivi.

Esse dovranno, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti. La Segreteria Confederale ha facoltà di verificare le denunce.

Art. 9 - Le radiazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal Congresso Confederale.

In caso di grave infrazione delle norme statuarie, il Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Confederale, può deliberare la sospensione della Associazione in attesa del giudizio definitivo del Congresso. La sospensione ha gli stessi effetti della radiazione.

Le Associazioni interessate devono essere avvertite per lettera raccomandata, un mese prima della data del Consiglio Generale dinanzi al quale sarà proposta la loro sospensione.

Art. 10 - Le somme versate dalle Associazioni dimissionarie, sospese o radiate, rimangono acquisite alla Confederazione.

Art. 11 - L'ammissione definitiva dei sindacati non potrà essere pronunciata dagli organismi intermedi — Federazioni — che dopo la decisione del Consiglio Generale; questi organismi dovranno indirizzare al Consiglio Generale, per ciascun sindacato affiliato, i documenti previsti dall'art. 7 dello statuto accompagnandoli con un loro parere in proposito. Nessun sindacato potrà essere ammesso se non accetta di versare un contributo minimo fissato dal Congresso Confederale su proposta del Consiglio Generale.

#### *Sede Sociale*

Art. 12 - La sede sociale della Confederazione è fissata a Roma, Via Po, 21. Essa può essere trasferita su decisione della Segreteria Confederale.

#### Cap. IV Organi Direttivi della Confederazione

Art. 13 - Sono organi direttivi della Confederazione:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) la Segreteria Confederale.

#### *Il Congresso Nazionale Confederale*

Art. 14 - Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano deliberante della Cisl. Esso si riunisce di norma ogni due anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci, i quali firmeranno la richiesta a mezzo delle Unioni Provinciali che saranno responsabili delle autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria dovranno essere motivate.

Art. 15 - Il Congresso è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni verticali e orizzontali. Nella composizione dovrà essere data la preminenza ai rappresentanti delle organizzazioni verticali.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati:

- a) i componenti del Consiglio Generale;
- b) coloro cui tale diritto viene conferito dal Congresso, su proposta della Presidenza.

Art. 16 - I poteri dovranno essere rimessi al Congresso dalla Segreteria Confederale e dal Consiglio Generale, al più tardi al momento dell'apertura del Congresso stesso.

Art. 17 - Non potranno prendere parte al Congresso che le Associazioni in regola col versamento dei contributi confederali.

Art. 18 - L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è redatto dalla Segreteria Confederale e approvato dal Consiglio Generale almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. Pertanto ogni richiesta di inserimento di argomenti all'o. d. g., deve pervenire alla Segreteria Confederale con 15 giorni di anticipo sulla convocazione del Consiglio Generale.

Art. 19 - Il Congresso Confederale è sovrano.

Nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare, si pronuncia sul rendiconto morale e finanziario; delibera sul bilancio consun-

tivo; decide definitivamente sulle ammissioni e sulle radiazioni; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Confederazione, sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati.

#### *Il Consiglio Generale*

Art. 20 - Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno, prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del biennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina e approva i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporsi al Congresso, fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le varie organizzazioni verticali ed orizzontali.

Art. 21 - Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Art. 22 - Il Consiglio Generale è così composto:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo similare associato, nella persona del Segretario Nazionale.

Per la sostituzione del Segretario Nazionale, in caso di eventuale assenza, il Comitato Direttivo della categoria designerà un supplente permanente da scegliersi fra uno dei componenti la Segreteria della Federazione o Sindacato Nazionale, comunicandone il nominativo alla Segreteria Confederale entro un mese dalla fine del Congresso Nazionale:

b) da un rappresentante per ogni regione eletto in sede di Congresso federale dai delegati delle Unioni Provinciali di ciascuna regione con voto pro-capite;

c) da membri eletti dal Congresso in numero pari a quello dei membri di cui ai comma a) e b) più uno.

Non possono essere eletti coloro che già sono componenti di diritto a norma del comma a) e b) del presente articolo.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, secondo il capoverso c), oppure eletti dalle regioni, secondo il capoverso b), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

#### *Il Comitato Esecutivo*

Art. 23 - Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Convoca, con deliberazione presa a maggioranza semplice, il Consiglio Generale in sessione straordinaria, fissandone l'o.d.g.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Generale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Art. 24 - Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da 16 membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;

b) dai componenti la Segreteria Confederale.

#### *La Segreteria Confederale*

Art. 25 - La direzione della Confederazione è affidata ad una Segreteria Confederale composta di 9 membri eletti dal Consiglio Generale.

Art. 26 - La Segreteria elegge fra i suoi membri il Segretario Generale.

Art. 27 - La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attua le decisioni del Congresso Confederale.

Essa prepara il bilancio e lo porta a conoscenza delle associazioni aderenti assieme al rendiconto della sua attività un mese prima della convocazione del Congresso.

Essa propone al Comitato Esecutivo, nelle condizioni previ-

ste dall'art. 7, l'ammissione provvisoria delle associazioni che ne fanno richiesta o interviene a comporre ogni conflitto insorgente fra le associazioni aderenti.

#### *Incompatibilità tra le cariche*

Art. 28 - Le cariche di membro della Segreteria Confederale, delle Segreterie delle Federazioni di categoria, delle Segreterie di Sindacati Nazionali e delle Segreterie delle Unioni, sono incompatibili tra di loro. Sono inoltre incompatibili con cariche direttive sindacali le cariche di componenti di organi esecutivi, e di segreteria, di partiti e movimenti politici, in ogni grado.

È, infine, incompatibile con cariche direttive di qualsiasi grado ed in qualsiasi organizzazione — verticale od orizzontale, centrale o periferica — lo stato di funzionario, impiegato o salariato retribuito dalla Confederazione, dalle Unioni provinciali e dalle Federazioni e Sindacati di categoria.

#### Cap. V

##### Il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri

###### *Il Collegio dei Sindaci*

Art. 29 - Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Art. 30 - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle organizzazioni sindacali verticali ed orizzontali.

###### *Il Collegio dei Probiviri*

Art. 31 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e i vari

organi della Confederazione e tra le Organizzazioni verticali od orizzontali aderenti.

In particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e dei regolamenti e su tutte le vertenze elettorali.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei collegi dei Probiviri delle organizzazioni verticali od orizzontali.

È composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri non possono ricoprire alcuna carica direttiva confederale.

#### Cap. VI

##### Servizio Finanziario

Art. 32 - Il contributo Confederale è fissato dal Congresso Nazionale su proposta del Consiglio Generale.

Il contributo è raccolto per mezzo di una tessera confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalità della riscossione sono fissate col regolamento.

Art. 33 - Può essere costituita una Cassa confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le Casse delle singole associazioni aderenti.

Le condizioni del funzionamento e finanziamento saranno fissate col regolamento.

#### Cap. VII

##### Scioglimento della Confederazione e modificazioni dello Statuto

Art. 34 - Ogni proposta relativa alla revisione dello statuto deve essere sottoposta al Consiglio Generale tre mesi prima, almeno, della convocazione del Congresso.

Ogni modificazione dello Statuto non può essere pronunciata altro che dal Congresso Confederale a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 35 - Lo scioglimento della Confederazione può essere proposto dal Consiglio Generale, ma esso non può essere pronunciato che dal Congresso Confederale, e a maggioranza pari ai tre quarti

dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibererà la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

Cap. VIII  
Disposizioni transitorie

Art. 36 - Le organizzazioni verticali e orizzontali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri statuti.

3d.

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Lo statuto (11-14 novembre 1951)\*

Nuova biblioteca CISL

\* Cfr. Cisl, *1° Congresso Nazionale (Napoli, 11-14 novembre 1951). I Lavori e gli atti*, Roma 1952, pp. 240-251. *Uno Schema di statuto confederale*, su 13 cartelle dattiloscritte, imperniato sul progetto dell'ufficio studi ma frutto di un dibattito tra i membri della Segreteria, era stato inviato ai membri del Consiglio generale il 15 maggio 1951 perché fosse discusso al Consiglio (previsto per il 2 e 3 giugno); lo schema, inoltre, era introdotto da una relazione di Trebbi. In nota si danno le maggiori differenze tra tale testo e la stesura dello statuto approvata dal Congresso.

## Lo Statuto

### Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche<sup>1</sup>

#### I

Le forze sindacali rese libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

#### II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale sull'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

#### III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne

impegno di difendere e propugnare:

- 1) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
- 2) diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
- 3) diritto all'inserimento delle forze del lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
- 4) diritto alla garanzia ed alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
- 5) diritto all'assistenza ed alla previdenza, contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;
- 6) diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
- 7) diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi, che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
- 8) diritto alla immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

#### IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1) associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
- 2) elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;
- 3) realizzare concretamente il principio del pieno impiego di



tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;

4) promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;

5) promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;

6) stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

## Cap. I Principii e scopi

### Art. 1

È costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) con sede in Roma.<sup>2</sup>

### Art. 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ed una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine, e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più

equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono; sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà<sup>3</sup> dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione e al controllo dell'attività economica;

c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese.<sup>4</sup>

Sul piano internazionale, mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati dei lavoratori liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna,<sup>5</sup> e la assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi e ai Partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale, si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione, si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita

professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

#### Art. 3<sup>6</sup>

La Confederazione si propone di:

— creare in Italia un movimento sindacale fondato sui principi esposti nell'art. 2;

— organizzare un movimento di opinione favorevole all'azione sindacale democratica;

— esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nazionale e internazionale tra le associazioni di categoria;

— rappresentare le organizzazioni di categoria confederate o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale;<sup>7</sup>

a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

c) dinanzi alle istituzioni o organizzazioni internazionali;

— assistere le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale;

— attuare tutti i servizi necessari agli organismi confederati per una valida azione sindacale;

— favorire particolari iniziative volte alla formazione sindacale e professionale dei giovani lavoratori;

— organizzare o favorire le istituzioni di interesse generale capaci di assistere e di difendere i lavoratori.

### Cap. II Costituzione

#### Art. 4

Possono far parte della Confederazione tutti i sindacati che si ispirano, nel loro statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 2.

L'organizzazione della Cisl comprende:

a) i Sindacati nazionali<sup>8</sup> aderenti che riuniscono tutti i lavo-

ratori appartenenti ad una categoria o professione e le Federazioni nazionali che raggruppano i Sindacati nazionali di categoria affini e che svolgono funzioni di tutela per rappresentanza diretta delle categorie;

b) le Unioni provinciali<sup>9</sup> che esplicano sul piano locale funzioni di collegamento e coordinamento, e assistono i sindacati locali e provinciali e le Federazioni provinciali nell'attività di loro competenza.

A loro volta le Unioni provinciali si articolano in Unioni mandamentali, zonali e comunali a seconda l'esigenza delle singole provincie.

In determinate regioni, ove ciò sia richiesto da particolari situazioni politiche di autonomia, la Cisl delega le sue funzioni nell'ambito stretto della competenza specifica e territoriale, ad un organismo di coordinamento regionale costituito a tale scopo.

#### Art. 5

Le Organizzazioni aderenti conservano, nel quadro dello Statuto della Confederazione, la loro intera autonomia, salvo l'obbligo per i Sindacati locali di appartenere ad una Federazione sul piano di categoria ed alle rispettive Unioni sul piano territoriale.

Inoltre sul piano nazionale i Sindacati dovranno tendere a raggrupparsi per affinità in Federazioni Nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere sentito il parere della Segreteria Confederale, la quale può sottoporre le decisioni prese, a norma dei rispettivi Statuti, dagli organi direttivi delle Organizzazioni interessate, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, straordinariamente.

### Ammissioni - Radiazioni

#### Art. 6

Le Organizzazioni che intendono aderire alla Confederazione, devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale corredata dai seguenti documenti:

a) due esemplari dello Statuto;

b) elenco dei componenti degli organi direttivi;

c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;

d) dichiarazioni che l'Organizzazione ha preso conoscenza

dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegna ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

#### Art. 7

Le singole Organizzazioni aderenti debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verificare le denunce.

#### Art. 8

Le radiazioni delle Organizzazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale dopo scaduti i termini per il ricorso previsti dall'ultimo capoverso del presente articolo. In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione dell'Organizzazione, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi d'urgenza.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, ed in seconda istanza al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento.

#### Art. 9

Le somme versate dalle Organizzazioni dimissionarie, sospese o radiate, rimangono acquisite alla Confederazione.

#### Art. 10

L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Generale.

### Cap. III Organi della Confederazione<sup>10</sup>

#### Art. 11

Sono organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Confederale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria Confederale
- 5) il Collegio dei Sindaci
- 6) il Collegio dei Proviriviri

#### *Il Congresso Confederale<sup>11</sup>*

#### Art. 12

Il Congresso Confederale è l'organo massimo<sup>12</sup> deliberante della Cisl. Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni,<sup>13</sup> salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

b) da un terzo dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Provinciali di categoria. Le Unioni Provinciali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso debbono essere motivate.

#### Art. 13

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione deve essere data la preminenza ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria, secondo le norme regolamentari.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri eletti dal Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle organizzazioni di categoria e i Segretari responsabili di categoria scaduti.<sup>14</sup>

#### Art. 14

Partecipano al Congresso le organizzazioni che sono in regola col tesseramento confederale.

#### Art. 15

L'ordine del giorno del Congresso Confederale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Confederale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.<sup>15</sup>

Gli organi periferici, non rappresentati nel Consiglio Generale, possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno, nel termine di 15 giorni prima della convocazione del Consiglio Generale medesimo.

#### Art. 16

Il Congresso Confederale<sup>16</sup> fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; decide definitivamente sui ricorsi riguardanti le radiazioni di cui all'art. 8; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Proviviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Confederazione, sono prese a maggioranza semplice.

### *Il Consiglio Generale*

#### Art. 17

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno, prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in

sessione ordinaria allo scadere del triennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina e approva i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporsi al Congresso, fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le varie organizzazioni di categoria e territoriali.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui agli artt. 6 e 8 e delibera in prima istanza sui ricorsi di cui all'art. 8.

#### Art. 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

#### Art. 19

Il Consiglio Generale è così costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo similare, nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato. Per la sostituzione di quest'ultimo, in caso di eventuale assenza, il Comitato Direttivo della categoria designerà un supplente permanente da scegliersi fra uno dei componenti la Segreteria della Federazione od organismo similare, comunicandone il nominativo alla Segreteria Confederale entro un mese dalla fine del Congresso Confederale;

b) da un rappresentante per ogni regione eletto in sede di Congresso Confederale dei delegati delle Unioni provinciali di ciascuna regione con voto procapite;

c) da 40 membri<sup>17</sup> eletti dal Congresso.

Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che già sono componenti di diritto a norma del comma a) e b) del presente articolo.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, secondo il capoverso c), oppure eletti dal Congresso, secondo il capoverso b), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

### *Il Comitato Esecutivo*

#### Art. 20

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Delibera le ammissioni e le radiazioni delle organizzazioni.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale, fissandone l'O.d.G.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

#### Art. 21

Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da 26 membri<sup>18</sup> eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;

b) dai componenti la Segreteria Confederale.

### *La Segreteria Confederale*

#### Art. 22

La Segreteria Confederale è composta di 9 membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno.<sup>19</sup>

Il Consiglio Generale elegge in primo tempo, con votazione separata, il Segretario Generale della Confederazione; successivamente elegge gli altri 8 membri.

Colui che fra i Segretari avrà ottenuto il maggior numero di voti assumerà la carica di Segretario Generale Aggiunto.

Della Segreteria Confederale fa parte come membro di diritto il Direttore di «Conquiste del Lavoro», organo ufficiale della Cisl. Il Direttore è nominato dal Consiglio Generale.<sup>20</sup>

#### Art. 23

La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.<sup>21</sup>

Essa prepara una relazione morale e finanziaria e la sottopone alla approvazione del Consiglio Generale un mese prima della convocazione del Congresso.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente fra le

Organizzazioni aderenti.

La rappresentanza legale della Confederazione spetta al Segretario Generale.

### Cap. IV

#### Assemblea Nazionale Organizzativa<sup>22</sup>

#### Art. 24

Nel periodo intercorrente tra Congresso e Congresso viene convocata annualmente, a cura della Segreteria Confederale, l'Assemblea Nazionale Organizzativa, la quale è composta da rappresentanti confederali, da rappresentanti di ogni Federazione Nazionale di categoria e organismi similari, da rappresentanti di ogni Unione Provinciale nel numero e con le modalità che di volta in volta saranno fissate dal Consiglio Generale in relazione al tema organizzativo all'O.d.G. dell'Assemblea.

### Cap. V

#### Incompatibilità tra le cariche

#### Art. 25

Le cariche di membro della Segreteria Confederale, delle Segreterie delle Federazioni di categoria o di organismi similari e delle Segreterie delle Unioni Sindacali Provinciali sono incompatibili tra di loro. Sono inoltre incompatibili con cariche direttive sindacali nazionali le cariche di componenti di organi esecutivi, e di segreterie nazionali, di partiti politici e movimenti politici.<sup>23</sup>

Criteri analoghi saranno seguiti per l'incompatibilità tra cariche provinciali sindacali e quelle di partiti e movimenti politici.

#### Art. 26

I funzionari componenti di organi direttivi di organismi sindacali non partecipano alle sedute nelle quali viene deciso il trattamento economico del personale che presta la propria opera negli uffici sindacali.

#### Art. 27

L'elezione a membro di organi direttivi ed esecutivi di qual-

siasi grado non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

#### Art. 28

Non esiste incompatibilità per la elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Però chi viene eletto a due o più cariche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla nomina alle cariche successive. In caso di inadempienza, gli organi competenti dichiareranno l'eletto decaduto dalle cariche alle quali venne nominato successivamente alla prima conferitagli.

I funzionari sono eleggibili a tutte le cariche, esercitando di conseguenza il diritto di opzione.<sup>24</sup>

#### Art. 29

Qualora un Segretario di Federazione o di organismi similari di categoria venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio Generale.

### Cap. VI

#### Il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri

##### *Il Collegio dei Sindaci*

#### Art. 30

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti centrali e periferici della organizzazione. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco confederale con quella di Sindaco delle organizzazioni categoriali e territoriali.

### *Il Collegio dei Probiviri*

#### Art. 31

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e i vari organi centrali della Confederazione e tra le Organizzazioni verticali ed orizzontali aderenti.

In particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti e su tutte le vertenze elettorali.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle organizzazioni verticali ed orizzontali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti della Confederazione. È inoltre incompatibile la carica di probiviro confederale con quella di probiviro delle organizzazioni categoriali e territoriali.

### Cap. VII

#### Finanza

#### Art. 32

Il contributo Confederale è fissato dal Congresso Nazionale su proposta del Consiglio Generale.

Il contributo è raccolto per mezzo di una tessera Confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalità della riscossione sono fissate col regolamento.

#### Art. 33

Può essere costituita una Cassa Confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le Casse delle singole Associazioni aderenti. Le condizioni del funzionamento e finanziamento saranno fissate col regolamento.

### Cap. VIII

#### Patrimonio

#### Art. 34

Il Patrimonio della Confederazione è costituito dai contri-

buti degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa; ed ovunque siano dislocati, al centro od alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

#### Art. 35

La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

#### Art. 36

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa e in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

#### Art. 37

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali e territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

### Cap. IX Ente di assistenza

#### Art. 38

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, Inas, è l'Ente di Assistenza della Cisl.

Il Consiglio Generale della Cisl nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

### Cap. X Scioglimento della Confederazione e modificazioni dello Statuto

#### Art. 39

Ogni proposta relativa alla revisione dello Statuto deve essere sottoposta al Consiglio Generale tre mesi prima, almeno, della convocazione del Congresso.

Ogni modificazione dello Statuto non può essere pronunciata altro che dal Congresso Confederale, a maggioranza di due terzi dei votanti.

#### Art. 40

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale, a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibererà la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

### Cap. XI Disposizioni transitorie

#### Art. 41

Le Federazioni di categoria e le Unioni Provinciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

## Note

<sup>1</sup> Il testo del Patto d'unificazione era stato già introdotto nelle norme statutarie dalla Segreteria (con tanto di data in calce), ma esso, contrariamente a quanto verrà stabilito dal Congresso, appariva al di fuori del vero e proprio statuto, come semplice premessa.

<sup>2</sup> Questo articolo riprende, ma con significato assai differente, l'articolo 12 dello *Schema di statuto confederale* che recitava: «La Sede sociale della Confederazione è fissata a Roma - via Po, 21 - Essa può essere trasferita su decisione della Segreteria confederale».

<sup>3</sup> «nel possesso».

<sup>4</sup> Il comma si concludeva «con la eliminazione, anche con la nazionalizzazione, di ogni forma di monopolio, dei complessi produttivi di interesse generale, e, nel settore agricolo, con la trasformazione del latifondo e la soppressione della grande proprietà terriera».

<sup>5</sup> Era inserito «sia politica che ideologica».

<sup>6</sup> Questo articolo costituiva nel precedente schema il «Cap. II Scopo della Confederazione»; di conseguenza tutta la numerazione dei seguenti capitoli era modificata.

<sup>7</sup> «rappresentare le organizzazioni confederate quando l'interesse generale lo richiede».

<sup>8</sup> «a) sul piano verticale le associazioni aderenti, ossia i Sindacati Nazionali [...]».

<sup>9</sup> «b) sul piano orizzontale le Unioni provinciali [...]». Spariscono dal testo definitivo tutte i riferimenti ai due «piani», esplicitamente riferiti alla categoria e al territorio: contemporaneamente, al posto del termine «associazione», compare il termine «organizzazione» oppure il riferimento ai «soci».

<sup>10</sup> «Organi direttivi della Confederazione».

<sup>11</sup> «Il Congresso Nazionale Confederale». L'attributo «Nazionale», ancora presente in alcuni passaggi dello schema, verrà poi sistematicamente e definitivamente sostituito da «Confederale».

<sup>12</sup> «sovrano».

<sup>13</sup> «ogni due anni».

<sup>14</sup> «Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati: a) i componenti del Consiglio generale uscenti; b) i segretari responsabili delle categorie eletti nei pre-congressi».

<sup>15</sup> «L'ordine del giorno del Congresso nazionale è redatto dalla Segreteria Confederale e approvato dal Consiglio generale almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso».

<sup>16</sup> «nella sua sovranità».

<sup>17</sup> «da 30 membri».

<sup>18</sup> «da 20 membri».

<sup>19</sup> «La Direzione della Confederazione è affidata ad una Segreteria generale composta di 9 membri eletti dal Consiglio generale».

<sup>20</sup> Gli ultimi due commi del presente articolo non erano compresi nello schema precedente.

<sup>21</sup> L'ultimo periodo non compariva nello *Schema di statuto confederale*.

<sup>22</sup> Anche il capitolo sull'Assemblea organizzativa era assente.

<sup>23</sup> «Sono inoltre incompatibili con cariche direttive sindacali le cariche di componenti di organi esecutivi, e di segreteria, di partiti e movimenti politici ed ideologici organizzati, in ogni grado».

<sup>24</sup> Il contenuto degli articoli 27 e 28 era raggruppato all'interno di un unico articolo.

<sup>25</sup> I capitoli VIII sul patrimonio e IV sull'Inas sono del tutto nuovi, il primo tuttavia era già stato discusso dal Consiglio generale.



## Indice dei nomi

Ambrico G., 66.  
Arrighi E., 85.  
Azimonti P., 66.

Bacci G., 39, 66.  
Baglioni G., 20, 22, 99, 101.  
Barni A., 51, 53, 66.  
Benedetti A., 39, 50, 85.  
Bersani G., 40.  
Bertini (...), 71.  
Bianchi G., 65, 67.  
Bigazzi O., 32.  
Boarelli M., 19.  
Brown I., 95.  
Buozzi B., 21, 23, 24, 31, 58, 59, 62, 63.  
Buttè A., 39, 43, 66, 69.

Calvi E., 66, 94, 96.  
Campilli P., 58.  
Canevari E., 61.  
Canini G., 63.  
Capograssi G., 24, 60.  
Cappugi R., 70.  
Cappelletti S., 73.  
Carera A., 65.  
Carfora A., 69.  
Casella M., 67.  
Cavezzali P., 82.

Civardi L., 67.  
Colasanto D., 50, 96.  
Consoni P., 77, 96.  
Coppo D., 76, 82, 96, 97.  
Cosentino F., 22.  
Cuzzaniti R., 39, 66, 96.

D'Auria E., 64.  
De Cesaris B., 66.  
De Gaspaeri A., 25, 27, 30, 58, 59.  
De Luca M., 18.  
Di Gioia A., 9, 10, 11, 19, 22, 60, 64, 65, 89, 98, 100, 101.  
Di Vittorio G., 9, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.  
Donat Cattin C., 80.  
Dossetti G., 43.

Enrico M., 73.

Falzone V., 22.  
Fassina B., 50, 66.  
Ferrari A., 94.  
Fissore (...), 32.  
Forbice A., 21, 58, 59, 62, 63.  
Formigoni G., 95.  
Franceschini A., 39, 66.  
Frazer R., 60.

Frosini V., 14, 19, 20, 21, 22, 87, 89, 99, 100.  
 Ganapini L., 18.  
 Gentili D., 63.  
 Giannitelli L., 25, 32, 39, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 100.  
 Giuffrè G., 70, 96.  
 Glisenti G., 45, 66, 68.  
 Gozzini G., 18, 100.  
 Grandi A., 23, 25, 32, 35, 58, 61, 63, 66, 67.  
 Grandi M., 20, 21.  
 Gronchi G., 23, 25, 35, 39, 58, 65, 67.  
 Guzzardo B., 96.  
  
 Labor L., 70.  
 Lafond A., 51.  
 Lama L., 89, 100.  
 Lanzalaco L., 18, 19.  
 Lizzadri O., 35, 58.  
  
 Macario L., 46, 69.  
 Massimo Bianca C., 18, 21, 66.  
 Matrella (...), 32.  
 Mazzoni G., 20.  
 Merli G., 58, 59, 60.  
 Minoli E., 42.  
 Montanari B., 19, 20.  
 Monteforte E., 50.  
 Morelli L., 39, 46, 66, 71, 77.  
 Mortati C., 37.  
 Mosca G., 24.  
 Muccioli A., 94, 96.  
  
 Negro P., 18.  
  
 Palenzona R., 43, 96.  
 Palermo F., 22.  
 Papini M., 67.  
 Parri E., 77.  
 Pasini G., 67.  
 Pastore G., 17, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 85, 86, 89, 94, 96, 97, 100, 101.  
 Pavan A., 39.  
 Pennazzato D., 43, 69, 99.  
 Persiani M., 21.  
 Peschiera F., 65.  
 Piccioni A., 67.  
 Pio XII, 67.  
 Pistillo M., 20, 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66.  
 Pizzorno A., 20.  
 Pozzar V., 58, 60, 62, 64, 65, 67.  
  
 Ramella F., 100.  
 Rapelli G., 39, 66, 67, 75.  
 Ravaioli D., 25, 58.  
 Riosa A., 20.  
 Riva Sanseverino L., 20.  
 Romani M., 13, 17, 19, 76, 79, 80, 83, 92, 94, 96, 97.  
 Romano S., 24.  
 Romero F., 95.  
 Roveda G., 58.  
 Rubinacci L., 39, 43, 46, 66, 67, 75, 89.  
  
 Saba V., 59, 65, 67, 100.  
 Sabatini A., 39, 40, 41, 48, 66, 67, 68, 70.  
 Santi E., 65.  
 Santini R., 27, 44, 59, 60, 61.  
 Santoro-Passarelli F., 16, 22.  
 Scheda R., 62.  
 Sermanni M.C., 67.  
 Spataro G., 25, 58.  
 Stallone P., 32.  
 Storchi F., 67.  
 Storti B., 39, 46, 66, 67, 70, 96.  
  
 Teubner G., 19.  
 Toffolon L., 73.  
 Togliatti P., 35, 36.  
 Touraine A., 18, 65, 68.  
 Trebbi E., 82, 83, 87, 97.  
 Turone S., 21, 59, 96.  
  
 Valsecchi P., 66.  
  
 Vanoni E., 25, 58.  
 Varni A., 65.  
 Vassalli G., 63.  
 Vecchietti (fratelli), 63.  
 Vedovato G., 58, 64, 65.  
 Venuti F., 50, 51, 53, 54, 55, 72, 73.  
 Veronese V., 67.  
 Volontè F., 66, 76.  
  
 Zagari M., 63.  
 Zaninelli S., 19, 94, 97.  
 Zanzi L., 85, 98.  
 Zino U., 50.

Di fronte alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro, studiare lo statuto di un sindacato può contribuire ad indicare la strada perché l'originalità di una esperienza sindacale sia in grado di modellare su tali processi di cambiamento il proprio dinamismo organizzativo. Tanto più se lo statuto in questione, quello della Cisl, nascendo da una lunga e profonda riflessione sulla natura e sui fini dell'azione sindacale in regime democratico, esprime, come sottolineato nella presentazione di Giovanni Marongiu, «più chiaramente di tanti discorsi o anche di tanti meri comportamenti, qual è veramente il punto di svolta, la conquista somma: la riappropriazione di se stesso da parte del sindacato». La ricostruzione storica delle vicende statutarie si intreccia in questo volume (che raccoglie in appendice un'ampia documentazione, talvolta inedita, circa gli statuti elaborati tra il 1944 ed il 1951) con le grandi questioni che ruotano intorno al sorgere del «sindacalismo nuovo».

*Andrea Ciampani* (Roma 1960), ricercatore presso la Fondazione Giulio Pastore di Roma, è membro del comitato di direzione della rivista «Lavoro e sindacato». Autore di alcuni saggi e interventi sulla storia del movimento sociale cattolico, ha pubblicato *La buona battaglia. Giulio Pastore e i cattolici sociali nella crisi dell'Italia liberale* (Franco Angeli 1990).